



COMUNE
di
CAPANNORI

SETTORE

"PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,
TRIBUTI E CONTRATTI"

Ufficio Tributi e Coordinamento della Riscossione

tel +39 0583 4281

fax +39 0583 428203

e-mail tributi@comune.capannori.lu.it

Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia
www.comune.capannori.lu.it

TASI (Tributo sui servizi indivisibili) 2018

PROMEMORIA PER IL CONTRIBUENTE (aggiornato il 18/10/2018)

Dal 1° gennaio 2014 si applica la TASI (tributo sui servizi indivisibili).

NOTA BENE: DALL'ANNO DI IMPOSTA 2016 LA TASI, PER EFFETTO DELLA LEGGE 208/2015, NEL COMUNE DI CAPANNORI E' DOVUTA ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 E A/9 UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (AL MASSIMO UNA PER OGNI CATEGORIA C/2, C/6 E C/7).

La TASI si paga in **due rate** con le seguenti scadenze: **acconto il 18 giugno 2018 e saldo il 17 dicembre 2018**, utilizzando le aliquote deliberate dal Comune e pubblicate sul sito Internet www.comune.capannori.lu.it e sul Portale del Federalismo Fiscale.

Il versamento della TASI è effettuato in **autoliquidazione tramite modello F24**, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni in merito all'F24.

E' possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi e Entrate al terzo piano del Palazzo Comunale per la consegna dei modelli di pagamento TASI F24 precompilati, in ottemperanza dell'art.1 comma 668 della L. 147/2013. Il cittadino si dovrà presentare all'Ufficio con documento d'identità e dati catastali dell'immobile, nonché con delega nel caso non sia il proprietario dell'immobile.

COS'E' LA TASI:

La Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) ha introdotto, all'interno dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente servizi indivisibili, denominata TASI.

La **base imponibile della TASI** è la **stessa** prevista per l'applicazione dell'**IMU** (rendita catastale).

La legge prevede che il Comune stabilisca Con Deliberazione di Consiglio Comunale quali siano i **servizi indivisibili**, i cui costi, indicati analiticamente, devono essere **coperti dal gettito** previsto per la **TASI**.

PREMESSE

Definizione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. **Dal 2016 la TASI è dovuta solo per abitazioni principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.**

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di tre unità, una per ciascuna delle categorie catastali indicate, **anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.** Ciò significa che, nel caso in cui una pertinenza, ad esempio una cantina, sia accatastata unitamente all'unità ad uso abitativo il contribuente può applicare l'agevolazione prevista per tali fattispecie solo ad altre due pertinenze classificate in categoria catastale C/6 o C/7.

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

Inoltre, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di TASI concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto



Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) - Italia

www.comune.capannori.lu.it

edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI

Fabbricati- il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta, aumentata del 5%, e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

CHI DEVE PAGARE

Aliquote da applicare in sede di **ACCONTO e SALDO (AI SENSI DELLA LEGGE 205/2017 PER IL 2018 NON È POSSIBILE MODIFICARE IN AUMENTO LE ALIQUOTE DELIBERATE L'ANNO PRECEDENTE):**

Nel 2018 a Capannori sono soggette a TASI esclusivamente le seguenti fattispecie con le relative aliquote:

Aliquota per abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze	0,22%
---	-------

SCADENZA PAGAMENTO

- **Prima rata** – entro il 18 giugno 2018 – pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote deliberate dal Comune e pubblicate sul sito web istituzionale.
- **Seconda rata** – entro il 17 dicembre 2018 – pari al saldo dell'imposta dovuta calcolata per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, applicando le aliquote deliberate dal Comune e pubblicate sul sito web istituzionale.

COMPILAZIONE F24 SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI

- Codice ente/codice comune: **B648**
- Barrare la casella "Acc" o "Saldo"
- Numero immobile: indicare il numero
- Codici tributo: si rimanda alla tabella sottostante salvo aggiornamenti da parte del Ministero:

CODICE	CAUSALE
3958	Abitazione principale + pertinenze
3962	Interessi per violazioni
3963	Sanzioni per violazioni

DICHIARAZIONE

Le **dichiarazioni presentate ai fini** dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (**IMU**), in quanto compatibili, sono ritenute **valide anche ai fini della TASI**. Le **dichiarazioni** di variazione devono essere presentate **entro il 30 giugno dell'anno successivo**.